

Ante Litteram

Cultura e diritto



2023

www.graficailsegno.it



I NOSTRI SERVIZI:

- Analisi della situazione e pianificazione
- piano di comunicazione sui social media;
- strategia di marketing adeguata ai bisogni dei vostri clienti;
- indicizzazione sui motori di ricerca, SEO e posizionamento.

**Efficacia ed efficienza alla base
di un servizio di altissima qualità**

Sommario



• 2
EDITORIALE
di Francesco Iacopino
Il paradigma liberale
nel diritto penale: un
requiem evitabile?



• 6
IL NARRATORE
Tommaso
Campanella
di Salvatore Gulli



• 9
SAGGIO BREVE
Mafie e religioni.
Metodi, equivoci
e storia
di Domenico Bilotti



• 13
SAGGIO BREVE
Il sistema penale e i suoi nemici
di Alberto Scerbo e Orlando Sapia



• 19
PUNTI DI VISTA
Alcune considerazioni
su diritto penale
e manipolazione
del consenso nell'era
dell'Intelligenza
Artificiale
di Tommaso Guarini



• 23
PUNTI DI VISTA
Intelligenza
artificiale. Predizione
della decisione e
valutazione
della prova
di Paolo Carnuccio



• 30
ANTEPRIMA
La gogna
di Alessandro Barbano



• 31
NON SOLO DIRITTO
• Arte • La suggestione di uno strappo alle regole
di Ottavio Porto



Ante Litteram

Cultura e diritto



0
2023

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Redazione
Via Falcone e Borsellino
www.camerapenalecatanzaro.it

N. 0 - dicembre 2023

In copertina:
Tommaso Campanella,
illustrazione di Matteo Lagonia

Progetto grafico
Comunicazione e marketing
Il Segno di Barbara Rotundo
www.graficailsegno.it

Stampa: Rubbettino Print
Viale R. Rubbettino, 10
88049 - Soveria Mannelli (CZ)

Direttore responsabile:
Vittorio Ranieri

Direttori editoriali:
Paolo Carnuccio
Pantaleone Pallone

Comitato scientifico:

Francesco Agnino, Giuseppe Amarelli, Elena Andolina, Lorena Bachmaier Winter, Charlie Barnao, Antonio Baudi, Domenico Bilotti, Gennaro Brescia, Gian Domenico Caiazza, Víctor Moreno Catena, Mario Caterini, Sandro Cavaliere, Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, Vincenzo Nico D'Ascola, Raffaele Della Valle, Valerio Donato, Giovanni Flora, Marcello Fattore, Luc Philippe Febbraro, Luigi Fornari, Vincenzo Galati, Fausto Giunta, Tommaso Guerini, Gaetano Insolera, Massimo La Torre, Nicola Maria Maiello, Vincenzo Maiello, Vittorio Manes, Adelmo Manna, Luca Marafioti, Oliverio Mazza, Francesco Mazzacuva, Nicola Mazzacuva, Beniamino Migliucci, Francesco Petrelli, Oscar Morales Garcia, Fermín Morales Prats, Giovanni Mottura, Salvatore Muleo, Daniele Negri, Renzo Orlandi, Tullio Padovani, Alberto Scerbo, Francesco Siracusano, Massimo Vecchio, Antonio Viscomi, Costantino Visconti.

Comitato editoriale:

Giuseppe Carvelli, Aldo Casalnuovo, Vincenzo Ioppoli, Valerio Murgano, Francesco Carlo Parisi, Ermenegildo Massimo Scuteri

Coordinatori di redazione:

Antonella Canino, Fabrizio Costarella, Alessandro Guerriero, Francesco Iacopino, Danilo Iannello, Angela La Gamma, Stefania Mantelli, Attilio Maticera, Giovanni Merante, Ottavio Porto, Vincenzo Ranieri, Orlando Sapia, Nicola Tavano

Coordinatori territoriali:

Giuseppe Aloï, Antonio Alvaro, Renzo Andricciola, Liborio Bellusci, Pasquale Foti, Roberto Le Pera, Giuseppe Milicia, Aldo Truncè, Massimo Zicarelli, Giovanni Zagarese

Editoriale



L'editoriale, in questo primo numero della rivista, è stato riservato al discorso di apertura e d'introduzione dei lavori fatto dall'avv. Francesco Iacopino, Presidente della Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora", al Convegno Internazionale *Il paradigma liberale nel diritto penale: un requiem evitabile?*

«Buon pomeriggio a tutti!

È con grande entusiasmo e profonda emozione che mi accingo ad aprire i lavori di questa due giorni che ci vedrà impegnati a riflettere su un tema quanto mai attuale e complesso del nostro tempo: la "tenuta" del paradigma liberale nella post modernità.

A nome mio personale e del Consiglio Direttivo della Camera Penale "Alfredo Cantàfora" di Catanzaro saluto le Autorità presenti, i prestigiosi relatori, i vertici dell'Unione delle camere penali - qui rappresentate dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Fondazione UCPI e dal nostro Componente di Giunta -, i Rappresentanti istituzionali dell'Avvocatura, il Presidente Onorario e i Past President, i Presidenti delle Camere Penali territoriali, i componenti degli Osservatori nazionali e territoriali, i Rappresentanti delle associazioni forensi e tutti gli intervenuti.

La città e l'Avvocatura di Catanzaro accolgono oggi con soddisfazione un evento di così alto respiro che si propone di alimentare e diffondere nella ragione pubblica e nel discorso collettivo i principi del **"Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo"** licenziato nel 2019 dall'Unione delle Camere Penali e dalla più autorevole Accademia italiana.

Dopo la storica presentazione del nostro *pamphlet* nell'aula 208 dell'Università statale di Milano, il percorso di presentazione del Manifesto è stato segnato da tappe significative e altamente prestigiose: Chicago, Bologna e da ultimo Barcellona. Permettetemi, con riferimento all'evento inaugurale di Milano, di rivolgere un pensiero commosso alla memoria del professore Filippo Sgubbi, del quale ricordo ancora oggi nitidamente l'appassionato, lucido ed elegante intervento di sabato mattina, 11 maggio, nell'Aula Magna della Statale. A Lui la nostra gratitudine per il raffinato e colto pensiero giuridico che ci ha lasciato in eredità, condensato da ultimo nelle sue "20 tesi" che compongono "il diritto penale totale".

Dicevo, Chicago, prima tappa internazionale del nostro Manifesto, presentato nella *School of Law* della Loyola in occasione del X colloquio dei costituzionalisti americani. Quell'evento, la prima mondiale, ha permesso al Manifesto di varcare i confini continentali e di essere apprezzato dai giuristi di ogni continente chiamati a raccolta nella prestigiosa cornice della storica Università americana. Non



Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane





Tavolo dei relatori

posso dimenticare le emozioni di quella esperienza, vissuta in rappresentanza dei penalisti italiani, arricchita dalla autorevole presenza alla nostra sessione del decano Barry Sullivan, al quale ho potuto personalmente consegnare il Manifesto. Tutto ciò è stato possibile grazie alla combinazione di due fattori: la fiducia accordatami dall'allora Presidente Gian Domenico Caiazza e la lungimiranza di un docente della nostra UMG, Domenico Bilotti, al quale rinnovo la sincera gratitudine mia e dei penalisti italiani.

A seguire altri due eventi hanno segnato il percorso del Manifesto nella splendida città di Bologna: dapprima, l'incontro di studi nella Sala delle Armi del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'*Alma Mater*, alla presenza di qualificati giuristi latino-americani, e, poi, due giorni di confronto sui temi del diritto penale liberale alla presenza di insigni giuristi europei, nella Sala Bolognini del Convento san Domenico.

Da ultimo, il 4 luglio scorso, il nostro *pamphlet* è stato presentato nella prestigiosa *Reial Acadèmia Europea de Doctors* di Barcellona. In quella circostanza ho avuto il privilegio di affiancare il nostro Presidente del Consiglio, Nicola Mazzacuva, che mi ha permesso di sedere al suo fianco, al tavolo dei relatori. L'evento, fortemente voluto dall'Avvocatura e dall'Accademia spagnole, ha rappresentato la 'prima' in Europa del Manifesto, alla presenza di Fermin Morales Prats, Ordinario di diritto penale nell'Università Autonoma di Barcellona, che ringrazio vivamente perché oggi ci onora della Sua presenza, di Víctor Moreno Catena, Ordinario di procedura penale nell'Università Carlos III di Madrid e Presidente della Unione degli Avvocati penalisti spagnola, l'Excmo. SE. D. Javier Hernández García, Magistrato della Seconda Sala della Corte Suprema di Cassazione, e del decano Gonzalo Quintero Olivares, Emerito diritto penale nell'Università di Tarragona, già Ordinario nell'Università di Barcellona e di Maiorca, presente ai lavori.

Un'esperienza invero straordinaria e molto stimolante, che ha portato in emersione il vivo apprezzamento anche dei giuristi spagnoli per l'iniziativa assunta dai penalisti italiani.

All'Unione è stato riconosciuto, tanto in America, quanto in Europa, il grande merito di aver realizzato un progetto così ambizioso coagulando le migliori energie dell'Avvocatura e dell'Accademia italiane, così da affidare alla ragione collettiva e al discorso pubblico un *pamphlet* quanto mai necessario, considerato il contesto storico attuale caratterizzato dalla cronicizzazione della crisi del garantismo penale di matrice liberale.

Ad allora, inserendoci in questo percorso di diffusione dei principi liberali del diritto penale, oggi ancor di più possiamo apprezzare l'alto valore, non solo simbolico, della tappa catanzarese, in un distretto peraltro che ben conosce le fatiche della giurisdizione e 'il grido d'allarme' più volte lanciato dall'avvocatura penalista, preoccupata dagli squilibri esistenti nel rapporto tra autorità e libertà e tra le esigenze di difesa sociale e quelle di tutela delle libertà individuali.

Viviamo oggi in una società punitiva e in una democrazia emotiva. Punire è oggi diventata una passione contemporanea, come ci ammonisce il sociologo e antropologo francese Didier Fassin.





In questo quadro storico-culturale, non vi è dubbio che il nostro tempo caratterizzato da un marcato populismo penale segna un arretramento dell'orologio della storia della civiltà del diritto, catapultandoci in una dimensione che Bauman definisce di retrotopia.

E allora, credo che interrogarci oggi sullo stato di salute del nostro sistema penale e, più in chiaro, sullo stato di crisi del paradigma liberale sia per tutti noi, attori della giurisdizione e accademici, un dovere e al tempo stesso una responsabilità.

Certo, non mi sfuggono le diagnosi infauste di autorevoli studiosi che hanno dichiarato clinicamente morto quel paradigma, annunciando il necrologio del diritto penale liberale. In questa direzione si è pronunciato, anche a Catanzaro, Tullio Padovani: *“il diritto penale totale - ha affermato - è il necrologio del diritto penale liberale, il suo de profundis: è morto, e non c'è speranza di risurrezione. Questa è l'apocalisse”*. E anche tra gli studiosi di filosofia del diritto vi è chi ha annunciato *“la morte del diritto. Ancora un necrologio”*. Mi riferisco al lavoro di William Lucy. Certamente, il *“mostro”* (come lo chiama Padovani) lo dovremo guardare in faccia allargando l'orizzonte osservazionale ai filosofi del diritto e ai sociologi del diritto (e lo faremo nel prossimo incontro, al quale penseremo da lunedì: rassicuro i miei amici del Direttivo).

C'è speranza? Solo *contra spem*. Ecco perché occorre coagulare le energie migliori e battersi in difesa dei *“nostri”* valori, perché ai valori non si rinuncia mai, nemmeno quando si è consci che la battaglia è perduta. Ecco perché oggi, dall'angolo visuale degli studiosi del diritto penale, è necessario che avvocati, magistrati e accademici non si arrendano all'illusione liberale e al tramonto di quel paradigma, approfondendo ogni energia perché la crisi del modello liberale possa essere dichiarata reversibile.

È vero, il divario esistente tra il sistema normativo delle garanzie e l'effettivo funzionamento del pensiero punitivo sembra difficilmente ricucibile. Come ci ha ricordato già Norberto Bobbio agli albori di questo nuovo secolo la forbice *“tra ciò che il diritto è e ciò che deve essere, all'interno di un medesimo ordinamento giuridico”* sembra destinata ad allargarsi sempre di più. Il problema è culturale e segna una diastasi tra la costituzione materiale e quella formale.

Ed è proprio su questa progressiva divaricazione tra effettività e normatività delle norme penali e sullo scostamento dal loro modello costituzionale che si è sviluppata la riflessione dottrinale sulla crisi del garantismo del diritto penale.

Come ci insegna Luigi Ferrajoli, si tratta di una crisi che registra *“uno svuotamento progressivo di tutte le garanzie sostanziali e processuali e una crescente amministrativizzazione del diritto penale liberale”*.

Il sistema punitivo è sempre di più incentrato su reati di pericolo, nonché su misure di sicurezza e di prevenzione. Il processo non è più luogo di accertamento del fatto e delle responsabilità, ma strumento di lotta e repressione, mentre la esecuzione della pena tende a smarrire ogni collegamento con la gravità della violazione e con la sua finalità rieducativa. Francesco Petrelli nella sua *“Critica alla retorica giustizialista”* denuncia la *“riserva di carcere”* e il *“feticismo carcerario”*.



Certo, a nessuno è consentito dubitare della irrinunciabile necessità che lo Stato difenda se stesso ed i propri cittadini dalla aggressione terroristica, dalla soffocante pervasività mafiosa in intere aree geografiche del Paese, come la nostra, e dalla diffusa propensione corruttiva nella politica e nella pubblica amministrazione. Ma altrettanto certo è che tali primari scopi di politica criminale debbono essere perseguiti, in uno Stato di diritto, senza alterare gli equilibri costituzionali che regolano il cruciale rapporto tra potere coercitivo e diritti fondamentali della persona, né la separazione dei poteri. Siamo oramai assuefatti alla stabilizzazione del processo degenerativo dei fondamentali principi dello Stato di diritto e della conseguente crisi del garantismo penale. Tant'è vero che è ormai esplicita e politicamente rivendicata l'aggressione ai principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza, della eccezionalità della privazione della libertà personale che non segua alla esecuzione della pena, della tipicità, determinatezza ed irretroattività del precetto penale, della finalità rieducativa della pena, oltre che della sua proporzionalità ed adeguatezza alla gravità della violazione commessa.

Ecco perché i penalisti italiani hanno inteso lanciare con forza un grido di allarme permanente, nella convinzione che quei principi costitutivi del nostro patto sociale siano più ignorati che reietti, più fraintesi che consapevolmente avversati, come puntualmente la nostra quotidiana esperienza professionale ci dà conferma ogni qual volta il cittadino vive sulla propria pelle la indispensabile e salvifica forza delle garanzie.

Vi è un'attribuzione di significato non rinunciabile al sintagma "diritto penale": quella che pone l'accento sul primo termine –diritto a scapito di una prevalenza della funzione del punire.

La storia giudicherà il nostro tempo e anche l'impegno che ciascuno di noi avrà speso a servizio dei valori non negoziabili della civiltà del diritto, oggettivamente sotto attacco. Come scrive Glauco Giostra *"non possiamo più consolarci del fatto di sedere dalla parte della minoranza, quella giusta, quella garantista"*. Non basta.

Occorre, dunque, recuperare un linguaggio giuridico comune, un *idem* sentire, sia nella giurisdizione che con l'accademia, e unire gli sforzi per difendere i principi fondamentali scolpiti nelle nostre carte costituzionali e diffonderne la conoscenza e con essa il necessario confronto e dibattito pubblico.

In questa direzione il "Manifesto" rappresenta oggi uno strumento elettivo per dare forma a questo progetto ambizioso, che intende innanzitutto fare chiarezza su quelle idee e sulla loro corretta declinazione all'interno della stessa comunità dei giuristi italiani, per poi farne lievito, alimento della ragione, linfa vitale per la crescita civile e democratica del nostro Paese.

Ecco che, allora, anche in vista di questo traguardo, l'evento di oggi potrà essere utile dosaggio terapeutico per rinsaldare i tessuti del modello liberale del diritto penale quale valore non negoziabile della nostra civiltà del diritto e, se posso prendere a prestito le riflessioni di Vincenzo Maiello, per coagulare le energie migliori del nostro tempo affinché al diritto penale di lotta si reagisca con una lotta per il diritto.

Vi ringrazio e auguro ai relatori un buon lavoro.



Riscoprire ed emulare la vivace razionalità cristiana del possente Tommaso Campanella

di Salvatore Gulli - Avvocato

Richiede paziente rigore indagare gli aspetti di sintesi di una figura complessa e filosoficamente imponente come quella di Tommaso Campanella. Nel 1638, anno precedente la sua morte, quando il francese Mersenne aveva suggerito al filosofo e matematico Cartesio di leggere la *Metafisica* del famoso frate domenicano di Calabria – da qualche tempo esiliato in Francia – Cartesio gli aveva risposto di aver letto di Campanella, anni prima, il libro *Del senso delle cose e della magia*, e aveva soggiunto all'amico che fosse superfluo rinnovare la lettura di un autore di cui non aveva condiviso il pansensismo e il vitalismo finalistico diffusi nel reale. Peccò di superbia Cartesio e forse, inconsciamente, intuì che il destino tragico del filosofo calabrese non si sarebbe potuto invertire. Vivendo in tempi di declino della religiosità cattolica, Campanella appariva a Cartesio un italiano di genio comunque non predestinato a lasciare un'orma significativa nella storia del pensiero europeo. La filosofia cristiana sulle cui basi si era fondata la civiltà occidentale sarebbe vistosamente regredita – era l'esito paventato dallo stesso frate domenicano – e le altre filosofie, dopo aver adottato e consolidato una metodologia sperimentale ed empirica, si accingevano a prendere un'altra direzione, anche geografica, fino a consumare la propria

forza speculativa nell'epoca del nichilismo contemporaneo. In precedenza, fra le figure più importanti di quell'epoca, anche Galileo Galilei, per prudenza, aveva dovuto tenere un atteggiamento distaccato verso l'amico Campanella – che gli scrisse significative lettere – in quanto filosofo invisibile al regime spagnolo e all'inquisizione ecclesiastica, e ciò, sebbene il pensatore di Stilo, spirito sottile e generoso, ormai in carcere da anni, gli avesse dedicato una "Apologia pro Galileo", cioè una difesa memorabile per rigore dialettico e per acume logico, nella quale difesa egli aveva sostenuto che fosse sbagliato opporre alle dottrine scientifiche le dottrine teologiche, qualora le tesi scientifiche fossero state efficacemente dimostrate, ed aveva altresì asserito che fosse parimenti sbagliato confutare una dottrina scientifica in nome della teologia. Brillava insomma l'intelligenza di Campanella ed anche quello scritto ne aveva rivelato piena testimonianza. Galileo aveva conosciuto Campanella a Padova, nel 1597, quando, per circa un anno, un ristretto gruppo di ricercatori fisici e filosofi naturali avevano coinvolto anche il sagace calabrese di Stilo – ivi introdotto dal Granduca di Toscana – in esperimenti scientifici che rappresentavano la messa in opera di un metodo di approccio al reale che avrebbe rivoluzionato il pensiero scientifico e quello filosofico



a venire. Campanella aveva già subito due processi, ma era stato condannato a pene miti.

A Padova, il filosofo calabrese aveva, fra l'altro, partecipato alla dissezione di un occhio umano e, in virtù di conoscenze di fisiologia e di medicina, aveva avuto modo di essere parte di un ambiente scientifico innovativo. Ma svanì presto, come da qui a poco si dirà, l'orizzonte di ricerca scientifica che si stava aprendo per lui. Campanella, intelligenza precoce, in età giovanile, aveva già scritto un'opera dal titolo "La filosofia che i sensi ci additano", nella quale egli si era ispirato al pensiero di Bernardino Telesio, fautore di una nuova filosofia sensista della natura che contestava l'imperante aristotelismo diffusi anche nei conventi domenicani. Il filosofo di Stilo, già in quel primo libro, aveva rivelato una conoscenza incredibilmente vasta, manifestando a chiare lettere l'intenzione di sprigionare potenzialità speculative straordinarie, considerati i suoi studi approfonditi e considerata la precoce assimilazione del pensiero di Agostino, dei platonici rinascimentali Ficino e Pico della Mirandola, di Plotino e dei più significativi padri della Chiesa.

Durante il viaggio verso Roma e verso la Toscana Campanella aveva portato con sé manoscritti di sue opere che gli sarebbero state vilmente sottratte a Bologna, su mandato di inquirenti sospettosi. Egli aveva avuto la cattiva sorte di vivere in un'epoca di controriforma, caratterizzata cioè da lotte religiose e da politiche di contrasto delle eresie, in un'Italia contesa dalla Spagna e dalla Francia e governata secondo una machiavellica ragion di Stato. Essendo uno spirito possente per personalità, per volitività, per ingegno, per capacità di studio, per facoltà mnemoniche, le difficoltà della vita non potevano comunque frenarne la veracità, la possanza e la volontà di illuminare le menti. Peraltro, le sue origini umili

- era figlio di un ciabattino che si era istruito presso i domenicani- avevano accentuato il desiderio di affermazione e lo avevano reso consapevole della triste realtà sociale del Sud Italia.

Costretto a tornare nella sua Stilo, nel 1599, imbevuto di ideali e di profezie millenariste, avendo riscontrato in Calabria una condizione sociale di oppressione dei ceti poveri, incapace di mantenere un atteggiamento



passivo, Campanella aveva finito per essere coinvolto in un progetto sedizioso contro il vicereame spagnolo di Napoli. La vicenda avrebbe segnato per sempre la sua esistenza. Scoperta la congiura, Campanella aveva subito una incarcerazione, per sedizione ed anche per eresia, nelle carceri di Napoli, Castel Nuovo, Castel Sant'Elmo e Castel dell'Uovo, durata addirittura dal 1599 al 23 maggio 1626 e, poco dopo, proseguita presso il Santo Ufficio romano fino al luglio 1628. Nel 1600 il filosofo aveva compreso che avrebbe potuto salvarsi da morte certa invocando la giurisdizione ecclesiastica, simulando la pazzia per quattordici mesi





Stilo, storico borgo calabrese (foto tratta dal web)

e sottoponendosi al supplizio della veglia, tortura bene descritta dallo studioso campanelliano Luigi Firpo, tortura così crudele da porre il filosofo, per i sei mesi successivi, fra la vita e la morte.

Almeno otto anni di carcere, trascorsi anche nella famigerata fossa del coccodrillo, furono vissuti da Campanella in condizioni inumane, in segrete umide buie sporche e fredde. E tuttavia la sua tempra fisica sopportò tutto ciò. Ed anzi, in carcere, il frate domenicano riuscì a scrivere numerose opere, poesie filosofiche, “Metafisica”, trenta libri *Theologorum*, *Ateismo Trionfato*, *Della necessità di una filosofia cristiana*, *Epilogo Magno*, *Monarchia di Spagna*, *Città del sole*, *Astrolgicorum libri*, *Del senso delle cose e della magia*, *Quaestiones physiologicae*, *Ethica*, *Quaestiones morales*, *Quaestiones politicae*, *Oeconomica*, *Dialogo politico contro Luterani*, *Antiveneti*, *Quod reminiscentur*, *Medicinalium libri*, *Discorsi*

ai Principi d'Italia, e molto altro. Il lascito dei suoi scritti costituisce l'aspetto eroico e commovente del calabrese. E, infatti, sia la vicenda carceraria sia l'impressionante forza di volontà ne hanno reso immortale la memoria.

Eppure la cultura italiana continua ad avere un debito non ancora adempiuto verso di lui. Il suo pensiero avrebbe dovuto fecondare una scuola critica a lui ispirata e invece la filosofia di Campanella, nonostante l'indubbia sua profondità, continua a non essere conosciuta né sufficientemente esplorata.

Solo nel 1967 è stata tradotta dal latino, parzialmente, la citata *Metafisica* da un eminente suo studioso, Giuseppe Di Napoli. Quest'opera è centrale, unitamente alla vasta *Teologia* – curata da un eccellente Romano Amerio – per cimentarsi in un cammino di comprensione della genialità del calabrese di Stilo.



Mafie e religioni

Metodi, equivoci, storia

di Domenico Bilotti (*)

Nonostante autorevoli opinioni scientifiche sottovalutino la significatività del dato, l'agire mafioso ha a che fare con l'occupazione e l'usurpazione dei meccanismi di guadagno e di circolazione economica della società borghese.¹ Non c'è stata, in questo senso, nessuna specifica transizione, nessuna intenzionale evoluzione, perché il programma costitutivo del *pactum scelerum* ha sempre a che fare con un profitto strumentale. Per certi aspetti, perciò, le mafie si basano sulla normalizzazione e sulla razionalizzazione (meglio: sulla funzionalizzazione al profitto strumentale) della violenza. Non crei scandalo questo evidente corollario metodologico: la violenza è descritta, concretata e controllata da chi la esercita.² Questo esercizio peraltro, si tratti di soggetti pubblici o privati, leciti o illeciti, è strettamente connesso al programma e, conseguentemente, allo scopo che tramite il programma vuole realizzarsi.

La linea di metodo nell'associazione mafiosa è molto chiara, sebbene presentino ancora pari interesse le letture che trattano della mafia come attore economico con tendenze egemoniche e che si interrogano sulla specifica scaturigine sociale del gruppo di appartenenza. Ci si permette soltanto di rimarcare come tali letture analizzino gli effetti, le diverse articolazioni contingenti, non il dato di fondo inscritto anche nell'accezione codicistica dell'associazione per delinquere di stampo mafioso: omertà e assoggettamento sono in radice componenti ontologiche dell'agire mafioso, a prescindere dalle modalità (più o meno concrete) che possano inverarle.³

Nell'accostarsi alle organizzazioni criminali, c'è, di più, un sotteso sguardo dubitativo dell'interprete, che cade costantemente nel rischio di mitizzarne, espanderne e dissolverne i contorni, creando così il pericoloso paradosso che più si denuncia in genere la

1. Alcuni spunti erano rinvenibili in P. Arlacchi, *La mafia imprenditrice. Letica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, il Mulino, Bologna, 1983. Giusti i rilievi di T. Guerini, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 123, secondo cui questa penetrazione non esiste come dogma fondativo o costruzione giuridica autonoma, ma sempre in rapporto alle concrete relazioni civili intessute.

2. Sui meccanismi istituzionali di regolazione e avocazione della forza, si veda, per tutti, P. Barcellona, *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Dedalo, Bari, 2003, pp. 73-74.

3. Proprio la compartecipazione al processo sostanziale di inveramento è l'unico elemento concreto per rilevare il ruolo del soggetto in concorso nel reato, come leggesi in V. Maiello, *Il concorso tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 55-56.



mafia e meno si riesce a darvi veste giudiziaria probante.

All'interno di questa tecnica d'analisi, uno dei temi più incisivi è quello relativo all'uso simbolico della semantica religiosa nella struttura interna delle associazioni mafiose. È più prosaicamente da osservare come le mafie abbiano sempre saputo misurare, persino più degli organi statali che istituzionalmente si contrapponevano ad esse, i canali atti a garantire la coesione, la coercizione e il consenso. La mafia riesce, in sostanza, a creare un ambiente *mafioso* perché si basa su una saturazione compartimentata dei territori in cui agisce, ricorrendo anche all'abuso delle loro istituzioni culturali, se utili allo scopo.

In questo campo, si sono fatti essenzialmente errori di due tipi. Si è creduto che la legittimazione parareligiosa della gerarchia mafiosa fosse fatto tipico delle organizzazioni italiane e che tale simbologia meritasse specificamente di essere investigata secondo il calco di canoni ermeneutici del diritto liturgico (affiliazioni, cariche, sanzioni). Il riduzionismo e l'assimilazionismo sono profondamente simili nel lavorare, in forme opposte, l'oggetto dello sguardo: nell'un caso lo rimpiccioliscono discrezionalmente, nell'altro lo dilatano fino a fargli coprire completamente l'obiettivo della camera. La realtà *more solito* non tollera né lo zoom né le inquadrature alla distanza: abbisogna piuttosto di una sana aderenza ai contorni della sagoma che è nel mirino.

Quanto al primo aspetto, v'è forse da rimarcare la perdurante attualità di un indizio euristico individuato da Santi Romano.⁴ Quegli sosteneva che anche la mafia fosse un ordinamento giuridico, senonché non pensava realmente a una *statualità* mafiosa: ordinamento giuridico "interno", semmai, in quanto sistema normativo fondamentale che diventa istituzione durativa. Per secondare e implementare questo processo la componente rituale è fortissima: l'emulazione della lessicologia religiosa è stata perciò un formidabile formante aggregativo. Salvo che essa si è tuttavia saputa mescolare a qualsiasi orizzonte semiotico implicasse la coesione, la segretezza, l'ineluttabilità, l'avversione a tutto quello che non ne facesse parte. È innegabilmente vero che la "Sacra corona unita" rinvia a una sacralità dogmatica⁵ e che le organizzazioni hanno sovente nei propri gradi "sacristi" e "vangeli" – cariche che si attribuiscono azione nella verità e verità nell'azione.

Ciò non toglie che sin dalla loro origine le mafie autoctone italiane abbiano poi saputo prendere spunto dal patrimonio simbolico di qualunque forma di associazionismo segreto e parallelo: sette, confraternite, ma anche logge e associazioni carbonare. L'affiliazione massonica è in Calabria tratto distintivo dell'appartenenza e della contiguità 'ndranghetistica da almeno un quarantennio: anche lì, però, il vincolo è strumentale e circostanziato; per nulla generalizzato o generalizzabile.⁶ E così pure è avvenuto in

4. Si legga ancora il bel confronto a distanza tra A. Pizzorusso, *La dottrina di Santi Romano e la mafia siciliana*, in *Indice Penale*, 1994, pp. 608-609, e G. Fiandaca, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in (il) *Foro italiano*, 1995, cc. 25-28.

5. Tale sacralità è assunta dagli affiliati come obbligazione originaria, non come terreno di speculazione teorica. Bene, sul punto, A. Apollonio, *Storia della Sacra Corona Unita: ascesa e declino di una mafia anomala*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016.

6. Concentrato sull'organizzazione criminale calabrese, ma adoperando in termini di confronto anche la struttura organizzativa siciliana, M. Guarino, *Poteri segreti e criminalità. L'intreccio inconfessabile tra 'ndrangheta, massoneria e apparati dello Stato*, Dedalo, Bari, 2004, pp. 7-9.



Sicilia, in primo luogo nel Trapanese e nel Palermitano.

Quanto al secondo punto, tutte le organizzazioni sulle quali si riesce a identificare il carattere di mafiosità, nazionale o internazionale che sia, rimandano costantemente a una ritualità indisponibile e a una sorta di *blasfemia ultra-mondana*, che si prende i simboli del cielo per seminare il panico in terra. L'*Organizacija* russa lo esprime attraverso i tatuaggi rituali e probabilmente, vi-stane la diffusione, se un codice originario unitario esisteva, è destinato a divenire più instabile, più evanescente, meno omogeneo.⁷ Il corpo dei “ladri nella legge” non lesina templi, madonne e rosari – a un livello non intenzionale, sibbene meramente contestuale, la grandissima eredità visiva dell’iconografia ortodossa russa permea potentemente. Persino nelle culture non teistiche le mafie esprimono una caratteristica attitudinale rivolta alla capacità obbligante del rito, anche di quello ludico e non solo solenne. Nel primo senso, sia sufficiente il rimando alla *Yakuza* giapponese, il cui nome traduce in lingua nipponica il punteggio più basso di un gioco clandestino. Nel secondo, è notorio il caso delle Triadi cinesi. I riti affiliativi (perlomeno quelli locali) rimandavano al filosofo dell’arte militare Guan Yu. Quella branca del pensiero politico cinese ha sempre avuto una forte componente speculativa, metafisica, cosmologica. E codici e cariche interne della Triade ricalcano aper-

tamente numeri e valori dell’*I Ching*, tra i più classici testi cinesi di spiritualità: per quanto questi rimandi siano opportunistici e devianti, essi conformano in profondità la modulazione del sodalizio.⁸

Si traggano ora le conclusioni di quanto affermato.

La simbologia religiosa è tradizionalmente usata dalle mafie autoctone italiane per tramandare regole, comportamenti e ruoli delle proprie realtà associative, ma non è l’unica. Ogni forma di comunicazione simbolica che saldi la struttura (anche ove scopertamente irreligiosa) è utilizzata se ha dimostrato di realizzare lo stesso scopo. Questo trasferimento metaforico non è un fenomeno solo italiano: appartiene, almeno empiricamente, a tutte le associazioni cui è stato attribuito *ex post* carattere di mafiosità. *Ex ante*, invece, non sarebbe possibile, perché a integrare la nozione di mafiosità non basta certo creare un’associazione usurpando a fini extra-confessionali gli emblemi della religiosità collettiva. Nel diritto penale del contemporaneo, l’oggetto della norma incriminatrice è una condotta tipica, non un’estetica atipica (per quanto talora i due ambiti cognitivi abbiano diffusi canali di intersezione).⁹

La cultura giurisprudenziale italiana ha dalla propria l’esperienza necessaria alla decodificazione di questi processi, soprattutto se non prevarrà un’ottica genericamente e onnicomprensivamente repressiva, facen-

7. Superati i termini giudiziari di confronto, è invece divenuto un classico in letteratura quanto all’impianto J. O. Finck-nauer, E. J. Waring, *Russian Mafia in America. Immigration, Culture and Crime*, Northeastern University Press, Boston, 1998, pp. 92-113.

8. Tacendo qui del richiamo teorico-giuridico al pensiero politico cinese, si vedano invece bei rilievi di operatività dell’organizzazione allogena in A. Cavaliere, *I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma*, in G. Fiandaca, C. Visconti, a cura di, *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e indicazioni normative*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 146-159.

9. Le interpretazioni estensive sono, comunque sia, sempre in agguato. Circostanziava opportunamente il campo L. Fornari, *Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale?* Di “mafia” in “mafia”, fino a “Mafia capitale”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Giugno 2016, pp. 1-33.



do piuttosto emergere l'approccio investigativo, sociale, strategico. A incrementare il senso di confusione è senz'altro stata anche la lunga acquiescenza del sistema ecclesiale rispetto alla vicenda storica delle *onorate società*, dal momento che esse hanno sempre saputo far vanto di una grande partecipazione alle celebrazioni religiose processionali e di una morale ambigua, dove approfittamento e bigottismo hanno non occasionalmente saputo farsi compagni di strada. Per parte propria, l'istituzione ecclesiastica, che da san Giovanni Paolo II in poi ha colmato sicuramente il *gap* comunicativo condannando a più riprese le mafie (e forse lasciandone gli oneri di prevenzione dal basso alle realtà periferiche)¹⁰, ha imboccato una direzione rivendicativa forte, ma non sempre messa a fuoco. *Dossier* di alta percezione sociale, come la scomunica ai mafiosi e i casi di diniego di esequie anche in forma privata, hanno consolidato posizionamenti, ma mal si sono prestati a darsi appropriata veste giuridico-canonica.¹¹

Nelle precedenti generazioni di giuristi il rischio era la sottovalutazione del fenomeno mafioso, nei suoi profili tipici e nella pericolosità delle sue condotte illecite. I più adulti professionisti cittadini ricorderanno ad esempio il processo di Catanzaro del 1965, quando centodiciassette presunti appartenenti di Cosa Nostra, a seguito di una precoce mediatizzazione del procedimento, ottennero all'opposto pressoché assoluzioni in blocco.¹² Oggi sembra ci si stia muovendo in una direzione diversa e del resto non del tutto esatta. In nome della pervasività dell'agire *imprenditoriale* mafioso, infatti, si tende a rintracciarne l'azione ovunque sia solo ipotizzabile un illecito associato, ignorando invece la crescente divaricazione (e i deleteri effetti di sicurezza) tra la microcriminalità anche giovanile e la mafia, e all'interno di questa tra livelli assolutamente non comparabili di gerarchia e strategia. Appare questo il peggior equivoco dei giorni nostri.

(*) Università Magna Graecia di Catanzaro

10. Opportuni spunti endoconfessionali in V. Bertolone, *Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018. Penetranti osservazioni in termini di dogmatica giuridica laico-secolare in A. De Oto, S. Ognibene, *La strutturale antievangelicità del fenomeno mafioso ai tempi di Francesco*, nel volume, a cura degli stessi, *La Chiesa di fronte alla criminalità organizzata*, Bononia University Press, Bologna, 2019, pp. 7-12.

11. Pur articolando giudizi differenti, questo tratto è concretamente censito in pubblicazioni monografiche recenti quali A. Mantineo, *La condanna della mafia nel recente Magistero. Profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Pellegrini, Cosenza, 2017, e F. Balsamo, *Le normative canoniche antimafia*, Pellegrini, Cosenza, 2019.

12. Si veda F. Nicastro, *Mafia e partiti. Il bifrontismo del PCI 1965-1980*, Ila Palma, Palermo-San Paolo, 2004, p. 101.



Il sistema penale e i suoi nemici

di Alberto Scerbo* e Orlando Sapia**

L'approccio critico al sistema penale ha lo scopo di valorizzare la "ideologia della libertà, dei diritti individuali e dei limiti alla coercizione che è consuetudinaria, "necessaria" all'esercizio effettivo di qualsiasi posizione di potere".¹ Ciò significa che l'attenzione del giurista deve essere indirizzata a contrastare la deriva autoritaria e la passione punitiva dei poteri pubblici e, al contrario, a valorizzare la costruzione di un sistema di limiti e a preservare e rafforzare il complesso delle libertà e dei diritti fondamentali.

Queste finalità, semplici, ma vitali, sono state purtroppo contraddette dall'indirizzo costantemente adottato dalle istituzioni di procedere nei termini di un rafforzamento dei poteri "di polizia" e di un'accentuazione delle istanze repressive, in accordo con l'attuazione di una legislazione "emergenziale" senza fine. Una prospettiva che, con il tempo, si è posta come un connotato strutturale, quasi qualificante, dell'ordinamento giuridico, alimentato da sempre nuove, e differenti, emergenze, che ha prodotto una moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici, invadendo in modo incisivo i più diversi ambiti dell'esistenza. In verità, si è assistito ad un progressivo arretramento dello Stato in tema di aiuto ed intervento in favore

dei soggetti più svantaggiati e alla graduale contrazione delle politiche sociali a tutti i livelli, sicché le scelte del potere politico si sono orientate verso un incremento delle soluzioni di tipo penalistico, quale rimedio giuridico dei problemi e dei mali sociali. A specifico supporto dei programmi nebulosi, spesso improvvisati, di politica criminale, ma in piena aderenza alle pretese emotive sostenute dalla collettività, il più delle volte indotte dalle grida "propagandistiche" di una classe dirigente interessata a mascherare gli autentici problemi economici e sociali dietro il velo immaginario della paura. E con la precisa volontà di preconstituirsì sacche di consenso politico, affidandosi alla risposta "irrazionale" della pancia della collettività.²

Si è prodotto, così, un autentico mutamento di paradigma, che ha maggiormente ridotto lo spazio operativo del mondo dei giuristi e della società libera finalizzato a restringere i confini di manovra della forza dello Stato.³ Ed ha fatto esplodere l'idea che alla materia penalistica vada affidato un compito eminentemente repressivo, quasi espressivo di un sentimento vendicativo, capace di svolgere un ruolo catartico nei riguardi dell'opinione pubblica. Si sono andate sviluppando, così, "le dinamiche tipiche del

1. G. INSOLERA, *Per un diritto liberale liberale*, in O. SAPIA E A. SCERBO, *Temi, problemi e prospettive del sistema penale*, ESI, Napoli 2022, p. 142.

2. Cfr. F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna 2019.

3. Sul punto si rinvia alle considerazioni di D. PULITANO, *Il penale tra teoria e politica*, in "sistemapenale.it", 9 novembre 2020.



«populismo penale» che ha ridotto la scelta di criminalizzazione ad una operazione di marketing⁴, in ragione della quale si è avuto un aumento delle fattispecie delittuose e degli edittali di pena, la creazione di tecniche legislative di normazione che comportano l'anticipazione della soglia punitiva e di circuiti di esecuzione penale differenziata. Un sistema in cui «l'uso salvifico delle leggi punitive o del controllo dell'ordine pubblico è assunto a religione di massa»⁵, sicché l'aspetto rilevante non è dato tanto dalla ricerca della verità o dalla realizzazione della giustizia, quanto dalla sacralizzazione dell'azione punitiva, che ottunde la riflessione e neutralizza i problemi sociali, che permangono, ma vengono celati tra le pieghe delle punizioni.

Le forme finiscono in tal modo a prevalere sui contenuti, di modo che si soprassedie sugli effetti perversi di un sistema penale che si sostiene sull'accanimento repressivo, ma finge di ignorare le lungaggini processuali causate da un fenomeno di *overload* del contenzioso, e i conseguenti e(o)rrori giudiziari, che non appaiono più effetti fisiologici dell'ordinamento, ma ormai patologici, in ragione dei numeri spropositati. Senza dimenticare le questioni spinose collegate all'esecuzione penale e alle condizioni di sovraffollamento delle carceri.

Chiaramente, queste scelte politiche, nelle declinazioni sostanzialistiche, processualistiche e di esecuzione, sono la naturale conseguenza del ruolo che si è deciso politicamente di attribuire al sistema penale, che appare sempre più dissonante rispetto alla tavola di valori cristallizzata dalla Costituzione italiana, dove sono fissati i punti fondamentali di un modello garantista di

stretta legalità, in cui l'esercizio del potere punitivo è improntato ad un paradigma che ha la finalità di garantire quell'insieme di diritti propri dell'uomo indagato, imputato e eventualmente condannato nelle fasi che via via si possono susseguire. E che mira ad una riduzione delle fattispecie penali, da una parte, e ad una previsione proporzionale ed equilibrata delle pene, dall'altra, in considerazione della loro essenziale finalità rieducativa, secondo quanto disposto dall'art. 27 Cost. e successivamente chiarito, dopo un tribolato percorso di pronunce, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 313/1990.⁶

Nella storia repubblicana questo sistema di valori ha conosciuto una realizzazione certamente tardiva, laddove le riforme sono intervenute, mentre per altri aspetti risulta completamente assente, poiché riforme non vi sono state. Basti pensare che la riforma dell'ordinamento penitenziario avviene nel 1975, con la L. n. 354, il nuovo codice di procedura penale è stato varato nel 1989, mentre il diritto sostanziale è tutt'ora regolamentato dal codice del 1930, che si è tentato, con scarsi risultati, di rendere costituzionalmente orientato. Inoltre, il legislatore, a partire dagli anni novanta del secolo passato, ha realizzato una legislazione complessivamente repressiva, nella quale la strettoia delle garanzie si è andata progressivamente assottigliando.

Uno sguardo rapido, a titolo esemplificativo, agli ultimi interventi riformatori può essere utile per focalizzare il percorso compiuto dal legislatore italiano. Nel 2017 la riforma c.d. Orlando, L. n. 103/2017, ha aumentato le pene per il furto in abitazione e con strappo (art. 624 bis c.p.), per la rapi-

4. V. MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in «Questione Giustizia», 2019, n. 1, p. 87.

5. M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, in «sistemapenale.it», 18 luglio 2023.

6. Per una sintesi di questi principi cfr. L. PEPINO, *Giustizia: nessuna riforma senza una grammatica condivisa*, in «sistemapenale.it», 15 settembre 2023.



na (art. 628 c.p.) e per l'estorsione (art. 629 c.p.). Il dato che colpisce è che le modifiche realizzate hanno riguardato i minimi editali delle pene, con ciò enfatizzando la furia repressiva statale e avvalorando l'idea di pubblici ministeri e giudici considerati alla stregua di "magistrati di scopo", chiamati alla più severa determinazione delle pene in concreto.

In seguito, il decreto c.d. Salvini, D.L. n. 113 del 2018 convertito dalla Legge n. 132 del 2018, ha disposto un importante aumento delle pene previste per il reato di cui all'art. 633 c.p. "Invasioni di terreni ed edifici", fino ad un massimo di sei anni di reclusione. È stata, inoltre, data nuova linfa vitale al reato di mendicizia, abrogato con i provvedimenti di depenalizzazione del 1999, e reintrodotta quale "esercizio molesto di accattonaggio", art. 669 bis c.p. Analoga operazione è stata realizzata con il reato di "blocco stradale", prima abrogato e poi reintrodotta quale "disposizioni in materia di blocco stradale", punito con una pena da uno a sei anni di reclusione.

Sempre prodotto della medesima logica securitaria sono le previsioni dell'estensione della misura di prevenzione del Daspo Urbano anche ai presidi ospedalieri e della creazione del reato di violazione delle disposizioni del Daspo, il cui contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e, qualora trattasi di soggetto condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, con una pena da uno a due anni. E che vi sia stata una sostanziale continuità nella definizione delle linee guida riguardanti il funzionamento del sistema penale, basta ricordare che l'istituto del Daspo Urbano è stato introdotto da un esecutivo di altro colore con il D.L. n. 14/2017. L'ultimo anno ha visto l'introduzione, con il D.L. n. 162/2022 convertito in L. n. 199/2022, del reato di cui all'art. 633 bis c.p. "Invasione di terreni o edifici con pe-

ricolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica", la cui condotta è punita da tre a sei anni di reclusione. Successivamente, a seguito della tragedia che ha visto la morte di decine di persone migranti lungo le coste della cittadina di Cutro nel tentativo di raggiungere clandestinamente il territorio italiano, si è avuta l'emanazione del D. L. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023, c.d. decreto Cutro, che ha previsto l'inasprimento delle pene per il reato di immigrazione clandestina, punito con la reclusione da due



a sei anni (invece che da uno a cinque anni) per l'ipotesi base e da sei a sedici anni (invece che da cinque a quindici anni) per le ipotesi aggravate (comma 3 art.12 D. Lgs. n. 286/98). Ma soprattutto si è introdotto il nuovo delitto di "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" (art. 12 bis D. Lgs. n. 286/98), cosicché, se nell'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, la condotta è punita con la re-



clusione da venti a trenta anni, e con l'ulteriore particolarità che il nuovo delitto verrà punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio nazionale.

Infine, è di qualche settimana fa il D.L. n. 123/23, c.d. Decreto Caivano, che, traendo origine sempre da fatti di cronaca, interviene in via d'urgenza, e senza nessuna necessità, sull'onda delle emozioni di piazza. Tale decreto, tra le varie disposizioni, contiene norme che consentono un'applicazione più ampia delle misure cautelari nei confronti dei minori, universo rispetto al quale il legislatore mostra normalmente una particolare attenzione e indulgenza, in virtù del fatto che trattasi di soggetti in formazione.

Questa breve panoramica rivela come si siano andati smorzando i principi autentici del garantismo penale e come, al contrario di quanto auspicato teoricamente, si è profilato in modo costante e sistematico un vero e proprio diritto penale massimo,⁷ che silenziosamente ha sfruttato le ansie derivanti dai pericoli del terrorismo, nazionale e internazionale, e della criminalità organizzata, per attuare un processo di espansione del potere punitivo, con il coinvolgimento di un numero sempre più ampio di soggetti inseriti nel circuito della penalità.

Non è sufficiente, però, l'individuazione di quello che è stato chiamato il diritto penale no-limits per rappresentare la condizione del sistema penale italiano. Perché in realtà tutti i fenomeni fin qui descritti hanno portato con sé ulteriori fattori disgregativi, nel senso che hanno di fatto alterato, e stravolto, i principi basilari di un ordinamento penalistico improntato alla tutela dei diritti e alla garanzia della libertà dei cittadini. La parola d'ordine della sicurezza pubblica ha, infatti, soppiantato il modello penalistico di matrice illuministica costituzionalmen-

te orientato. Ha prodotto la frantumazione del principio di proporzionalità della pena, ha rinforzato gli istituti, più fluidi, della prevenzione a detrimento della tipicità legale, ha alimentato una certa irreflessività nell'applicazione del diritto e, quindi, un'estensione della libertà interpretativa. Ma soprattutto ha consentito che da lungo tempo si insinuasse nel territorio del penale una sorta di corto circuito, per il quale la presunzione di innocenza si è smaterializzata in favore di una pretesa di colpevolezza. Conseguenza del fatto che si è palesata nel contesto delle relazioni pubbliche una strisciante deriva autoritaria, in cui il cittadino compare come un vero "suddito", vessato dal corpo politico, e dalle sue propaggini esecutive, come fosse un "nemico", perseguitato dalle istituzioni con l'implacabilità dell'indifferenza, sempre inseguito dall'assenza di umanità dei sistemi di governo e quasi mai oggetto di comprensione e di aiuto consapevole.

L'implementazione di un vero e proprio diritto penale e processuale penale preventivo e della sicurezza evidenzia, infatti, come nel tempo, e ancor più nell'attualità, la giustizia criminale, si è in concreto indirizzata verso la successiva, e continua, individuazione di "nemici" sempre più specifici, nei confronti dei quali intervenire immediatamente, e duramente, con misure dichiarate urgenti e necessarie.

La concettualizzazione del diritto penale del nemico (*Feindstrafrecht*), dovuta al giurista tedesco Günther Jacobs, mira a legittimare l'idea della prevalenza della sicurezza della collettività su ogni altro aspetto della realtà giuridica, al punto da poter giustificare la compressione anche dei diritti fondamentali individuali.⁸ Per questo motivo, di fronte a soggetti, che, per le loro qualità, sono identificati come una minaccia per l'esistenza

7. Si rinvia a L. FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.



stessa dell'ordinamento, si propone l'applicazione delle regole della guerra, con la conseguente degradazione del nemico a non-persona e l'attuazione di misure dirette alla sua totale neutralizzazione. L'annientamento dell'avversario è giustificato, pertanto, in ragione della sua pericolosità "soggettiva" ed è perseguita attraverso la negazione di ogni diritto, l'annullamento di qualunque garanzia processuale e l'aggravamento delle pene.

Il problema è che in origine questo tipo di approccio riguarda effettivamente situazioni emergenziali di eccezione, in cui si innesta lo sfarinamento della tipizzazione delle fattispecie penali, con la formazione di paradigmi a "geometria variabile", l'innalzamento della severità delle pene, nonché l'attenuazione delle garanzie processuali e un'organizzazione dell'esecuzione penale improntata sulla compressione, fino all'annullamento, degli spazi di esercizio dei diritti. Il punto è che, da una parte, l'emergenza sembra diventata infinita e ciò che è stato dichiarato come eccezionale è rimasto del tutto ordinario, e, per l'altra, che tale modello si è esteso dagli ambiti di acclarata, e momentanea, pericolosità pubblica a settori sempre più diversificati, di volta in volta proclamati come "oggettivamente" offensivi per la sicurezza pubblica. La normalizzazione di questa forma di diritto ha contaminato il resto del sistema penale, caratterizzato ormai da continue, e vaste, deroghe ai principi fondamentali di garanzia.

Le categorie di "nemici" non sono più solamente i mafiosi e i terroristi, ma, a seconda delle circostanze, i rom, i rumeni, i migranti, i sex offenders, i giovani frequentatori di rave party, in generale tutti coloro che appartengono al mondo degli "esclusi, cioè dei *non meritevoli*, dei marginali, dei *nuovi barbari*".⁹ Il rischio tangibile di una tale deriva è costituito dal mostruoso fantasma del diritto penale d'autore (*Täterstrafrecht*), ritornato dal passato non molto lontano delle esperienze dell'autoritarismo novecentesco, ma ingentilito con nuove vesti e opportunamente mascherato. Connotato da una logica che si fonda sull'eliminazione dell'autore del reato, sicché la colpevolizzazione, il giudizio e la pena non riguardano più *ciò che si è fatto*, ma solamente *ciò che si è*.¹⁰

L'affermazione della priorità del controllo penale invasivo dello Stato a garanzia della presunta sicurezza della comunità evidenzia una profonda crisi di legittimazione dello Stato, che ha rinunciato alle sue funzioni sociali ed economiche, e ha scelto la politica della sicurezza come fulcro di una strategia mirante alla costruzione di una nuova legittimazione, in virtù della quale "attraverso la negazione della sicurezza dei diritti degli scarti umani – viene assicurato – un altro tipo di sicurezza, penale, che è proprio quella da garantire contro coloro ai quali la sicurezza esistenziale è stata negata"¹¹.

(*) *Ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro* - (**) *Avvocato e segretario Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"*

8. Cfr. G. JACOBS, *Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht*, in "Höchstrichterliche Rechtsprechung Strafrecht", 2004, trad. it., *Diritto penale del nemico*, in M. DONINI – M. PAPA (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano 2007; *Terroristen als Personen in Recht?*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2005, n. 4; *Feindstrafrecht? Eine Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtlichkeit*, in *Höchstrichterliche Rechtsprechung Strafrecht*, 2006, trad. it., *Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni di giuridicità*, in A. GAMBERINI – R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna 2007.

9. L. PEPINO, *Meccanismi di esclusione e diritto penale del nemico*, Pisa 1 marzo 2008, in www.europeanrights.eu/public/commenti/liviopepino.pdf

10. Il concetto è espresso in questi termini da L. FERRAJOLI, *L'illusione della sicurezza*, intervento al Festival del Diritto, 26 settembre 2009, in <http://www-2.radicate.it/>

11. S. MOCCIA, *Vite da scarto*, in "Diritto e Giustizia Minorile", 2014, n. 2-3, p. 16.



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

"Per la tua efficienza"

 **DeJure**
Banche dati editoriali GFL

Clients **PIÙ**
Redattore atti telematici


 **IUS** | **Penale**
ilPenalista
Portale aggiornamento legale



"Per approfondimenti mirati"



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina
sul Codice Penale
Lattanzi



Cassazione penale
Periodico mensile



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina
sul Codice di Procedura Penale
Lattanzi

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**
Agenzia di Catanzaro e Crotona



 giuffrecz@gmail.com
 0961.742356

Alcune considerazioni su diritto penale e manipolazione del consenso nell'era dell'Intelligenza Artificiale

di Tommaso Guerini *

Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Diritto penale è destinato a rappresentare uno dei *topoi* del nostro futuro prossimo.

Senza scomodare alcuni suggestivi riferimenti letterari – penso in particolare al gustoso libricino di Jacques Charpentier¹ – l'avvento di quella che Luciano Floridi ha lucidamente definito come la Quarta Rivoluzione² pone tutti noi di fronte alle sensazioni tipiche di chi si trova a vivere un'era di forti trasformazioni.

In questo caso, oltre allo spaesamento e al senso di perdita e abbandono che assieme alla speranza di un futuro migliore accompagnano ogni cambiamento radicale nella società umana, dobbiamo però fare i conti con le conseguenze di quella che Antoine Garapon e Julian Lassegue hanno definito *una rottura antropologica*³, dovuta al passaggio da un linguaggio alfabetico a quello numerico utilizzato dalle Intelligenze Artificiali e dai *codici* che le governano.

Il linguaggio binario degli algoritmi è quindi destinato a sostituire sempre di più il linguaggio degli uomini, sempre più spettatori di fenomeni che non comprendono, se non in termini minimi, così come avveniva nei tempi antichi, quando i sacerdoti compivano i loro gesti magici.

I sacerdoti della contemporaneità, i custodi del *vero sapere* sono i matematici, i fisici e gli ingegneri: creatori e addestratori di forme di Intelligenza non umane, secondo alcuni destinate a superare nel medio-breve periodo quella di chi le ha progettate. Del resto, come osservava già al tramonto dello scorso secolo Lawrence Lessig: *code is law*.⁴

E le considerazioni amare di Filippo Sgubbi, che poco prima della pandemia che ha determinato la definitiva migrazione del genere umano nell'Infosfera ci ammoniscono sui rischi che il *formante digitale* produce sulla tenuta dei principi di garanzia elaborati in materia penale a partire dall'illuminismo.⁵

1. J. CHARPENTIER, *Justice Machine*, Macerata, 2015.

2. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, 99-105.

3. A. GARAPON-J. LASSÈGUE, *Justice digital*, Paris, 2018, pubblicato in italiano con il titolo: ID., *Giustizia digitale*, Bologna, 2021.

4. L. LESSIG, *Code is law. On Liberty in Cyberspace*, New York, 1999.

5. F. SGUBBI, *Il diritto penale totale, passim*, e, in particolare, 27 ss. Sia concesso anche un rinvio alle riflessioni che sul punto abbiamo già avuto occasione di svolgere in T. GUERINI, *Il formante algoritmico all'alba della justice digital. Uno sguardo a uno dei futuri possibili del diritto penale, dialogando a distanza con Filippo Sgubbi*, in AA.VV., *Il pensiero giuridico di Filippo Sgubbi dal "reato come rischio sociale" al "diritto penale totale"*, Soveria Mannelli, 2022.



È in questa prospettiva o, per richiamare Leonardo Sciascia, in questo *contesto* che vogliamo declinare, sia pure per sommi capi, il sotto-tema del rapporto tra diritto penale e manipolazione digitale del consenso, particolarmente sentito in un momento storico nel quale la tutela della libertà di manifestazione del pensiero – vera e propria *pietra angolare* della democrazia – viene sempre più spesso messa in discussione dal proliferare di *fake news* e *deepfake*, la cui diffusione ha raggiunto da tempo una dimensione “epidemica”.

Nella nostra prospettiva di studio⁶ *fake news* e i *deepfake* sono strumenti di manipolazione del consenso tecnologicamente evoluti per far fronte alle esigenze sorte con la rivoluzione digitale, nella quale non è più sufficiente indirizzare la vita *analogica* dei cittadini, quanto piuttosto condizionare il loro comportamento in quella che si suole ormai definire come *Infosfera*⁷, che rappresenta il brodo di coltura del fenomeno che stiamo osservando.

D'altra parte, è vero che la manipolazione – dei singoli, delle masse – è sempre stata uno strumento estremamente efficace di lotta politica⁸, al quale tanto i regimi autoritari, quanto le democrazie – autoritarie e

non – non hanno mai saputo rinunciare e la cui evoluzione si accompagna sia a quella dei sistemi politici e sociali, sia a quella delle tecnologie disponibili per amplificarne gli effetti, ma allo stesso tempo è altrettanto evidente che a rendere profondamente diverso il presente dal passato anche più recente contribuisce l'interazione tra due fenomeni di recente insorgenza.

Da un lato, sul piano economico prima ancora che politico, il modello occidentale di democrazia viene apertamente messo in discussione dalle c.d. *democrazie illiberali*⁹, su tutte Russia e Cina, ma anche, nel nostro continente, da Polonia e Ungheria e, ahimè, per certi versi oggi anche dall'Italia.; dall'altro lato, il campo di scontro tra i diversi modelli politico-economici si è già spostato dal mondo degli atomi a quello del *bit* – con particolare attenzione ai temi della *Artificial Intelligence*¹⁰ – e la tendenza, anche in ragione del potenziamento delle infrastrutture legato alla migrazione di un numero sempre maggiore di attività dall'universo analogico a quello digitale, pare ormai inarrestabile, rendendo sempre più centrale il ruolo delle reti sociali in ogni ambito della vita umana.¹¹ Così, un numero sempre maggiore di cittadini è esposto, senza possedere adegua-

6. Sia concesso il rinvio al nostro T. GUERINI, *Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020.

7. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, cit.; Id., *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020.


8. Rimandiamo per tutti al ricco saggio di E. CANETTI, *Massa e potere*, Milano 1960-2011. Secondo Hannah Arendt: “la propaganda totalitaria perfeziona la tecnica della propaganda di massa, ma non ne inventa né propone i temi. Questi sono già pronti, preparati dal cinquantennio dell'ascesa dell'imperialismo, della disintegrazione dello stato nazionale e della comparsa della plebe sulla scena politica europea”. H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Torino, 2009, 484. Si veda anche un importante scritto di E.L. BERNAYS, *Propaganda*, New York, 1928, 25.

9. Si è occupato di questo tema, di recente, F. FUKUYAMA, *Identità*, Milano, 2018, 19.

10. Secondo quanto sostenuto da ultimo da KAI-FU LEE, *Al Superpowers. China, Silicon Valley and the new world order*, Boston, 2018, le frontiere dell'economia digitale – e in particolare le potenzialità offerte dallo sviluppo delle Intelligenze Artificiali (*Artificial Intelligence*, o AI) – rappresentano il nuovo campo di scontro tra le superpotenze del XXI Secolo e, in particolare, gli Stati Uniti e la Cina.

11. Per alcune considerazioni sul ruolo dei *social network* nella pandemia da Covid-19 e sui possibili effetti della migrazione nell'universo digitale di attività tradizionalmente svolte “in presenza”, sia concesso il rinvio a T. GUERINI, *La tutela penale della libertà di manifestazione del pensiero nell'epoca delle fake news e delle infodemie*, in *questa Rivista*, 2-2020, 205-207.





te difese, a contenuti ingannatori sempre più raffinati, come nel caso dei cd. *deepfake*, termine nato dalla crasi tra *deeplearning* (riferito alla capacità di apprendimento di una Intelligenza Artificiale) e *fake*.¹²

Sviluppatosi nell'ambito dell'industria della pornografia *on line*¹³ e rapidamente diffusi all'intero *World Wide Web*, attraverso l'utilizzo di algoritmi particolarmente precisi, il *deep fake* permette di sostituire i volti di due persone (c.d. *face swapping*), realizzando dei video nei quali è possibile far dire a chiunque qualsiasi cosa, sincronizzando in modo perfetto anche il labiale.

La potenzialità offensiva di questo tipo di strumenti è notevolmente superiore a quella di qualsiasi altro prodotto informativo fasullo, in quanto l'alterazione di un docu-

mento audiovisuale ha una attitudine ingannatoria estremamente elevata, ponendo l'utente di fronte a qualcosa che egli vede accadere davanti ai suoi occhi, senza avere strumenti per confutarne la veridicità.

È evidente come i pericoli connessi all'uso di questa tecnologia siano immediatamente apprezzabili, soprattutto in ambito politico-elettorale.¹⁴

I rischi per la corretta allocazione del consenso in ambito politico-elettorale ci sembrano infatti particolarmente concertati, sia in ragione del continuo perfezionamento dei programmi che consentono di realizzare questi contenuti – ormai tecnicamente molto precisi, salvo alcune imperfezioni nel doppiaggio, difficilmente percepibili da un utente non particolarmente attento –, sia in

12. M. BEARD, *To fix the problem of deepfakes we must treat the cause, not the symptoms*, in www.theguardian.com, 23 luglio 2019.

13. Sul ruolo della pornografia come *motore nascosto* dell'industria tecnologica, si veda l'articolo di R. BENES, *PORN: The Hidden Engine That Drives Innovation In Tech*, in www.businessinsider.com, 5 luglio 2013.

14. R. CHESNEY-D.K CITRON, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, in *California Law Review* (July 14, 2018). 107 (2019, Forthcoming); U of Texas Law, Public Law Research Paper No. 692; U of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2018-21.



ragione della politica scarsamente repressiva posta in essere dalle aziende che gestiscono i principali siti di diffusione di video.¹⁵

Di fronte a una sistematica attività organizzata e imprenditorialmente strutturata di produzione e diffusione di contenuti ingannatori, realizzati mediante la raccolta non sempre trasparente di dati personali, trattati mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, appare quasi automatico interrogarsi su quali possano essere i profili di rilevanza penale.

Eppure – e può apparire un paradosso nell'epoca dell'ipertrofia del diritto penale, non a caso definito “*massimo*” da autorevole dottrina¹⁶ - di fronte a questi fenomeni, per loro natura *immateriali e transnazionali*, il diritto penale si scopre inerme.

Le tradizionali fattispecie poste a presidio della legislazione elettorale e della libertà di stampa – ormai vetuste – non offrono alcuno strumento efficace di tutela, così come avviene, sul piano dell'offesa individuale, prendendo in considerazione il reato di diffamazione.

Con l'ulteriore paradosso di condotte ontologicamente illecite e particolarmente aggressive impunte e impunibili e di attività lecite e fondamentali per la qualità stessa

della democrazia – pensiamo in particolare alla pubblicazione di quotidiani e periodici – ancora draconianamente sanzionate in spregio ai principi fondamentali del diritto penale.¹⁷

Non è certo il nostro un invito ad ulteriormente gravare il nostro ordinamento giuridico di ulteriori fattispecie incriminatrici, anche perché se alziamo lo sguardo e osserviamo in quali ordinamenti è stata intrapresa questa strada – Russia, Singapore, Cina... – non troviamo certo degli esempi edificanti di diritto penale *liberale*.

Piuttosto, proprio in ragione dell'evidente tensione tra bisogno di tutela e rischi censori, ci pare fondamentale che nell'ambito del più generale dibattito sulla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale – vera e propria sfida di questa generazione di giuristi – sia presente anche la voce di chi porta sulle spalle l'esperienza di secoli di faticosa costruzione di un sistema di delitti e di pene rispettosi del fondamentale principio di *umanità*. Un principio che ci pare assuma particolare attualità proprio nel momento in cui si affaccia all'orizzonte della storia una nuova forma di intelligenza e di sapere, che di umano sembra avere ben poco.

*Professore associato di Diritto Penale

15. In un comunicato diffuso a seguito della condivisione di video *deepfake* tramite la piattaforma *Facebook*, i responsabili del *social network* si dichiararono contrari alla rimozione di tali contenuti, sostenendo che per l'Azienda è importante che ciascuno possa decidere in cosa credere, mentre il loro compito consiste nel garantire che gli utenti possano ricevere le giuste informazioni (“*We think it's important for people to make their own informed choice for what to believe. Our job is to make sure we are getting them accurate information*”). Cfr. A. HORTON, *Facebook defends decision to leave up fake Pelosi video and says users should make up their own minds*, in www.washingtonpost.com, 25 maggio 2019.

16. N. MAZZACUVA, *La clemenza collettiva nell'epoca del “diritto penale massimo”*, in *Criminal Justice Network*, 4-2018, 192 ss.

17. Il pensiero corre, evidentemente, all'art. 57 c.p., la cui struttura “colposa” sollecita ancora innumerevoli dubbi circa l'evidente *truffa delle etichette* volta a mascherare un caso di scuola di responsabilità oggettiva. Per tutti: E. CARLETTI, *I reati a mezzo stampa*, in F. Bricola-V. Zagrebelsky (diretta da) *Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Codice penale, Parte generale*, Vol. II, II Ed., Torino, 1996, 133 ss. Nella giurisprudenza di legittimità – al di là della dichiarata adesione formale al paradigma personalistico – si trovano peraltro pronunce che finiscono di fatto con l'accedere alla tesi della responsabilità oggettiva, in quanto la colpa viene identificata con la stessa inosservanza dell'obbligo di controllo da parte del Direttore (v. ad es. Cass., Sez. Un., 18 novembre 1958, ma anche, più di recente, Cass., Sez. V, 5 maggio 1981).



Intelligenza artificiale:

Predizione della decisione e valutazione della prova

di Paolo Carnuccio (*)

Il termine intelligenza indica in generale un insieme di caratteristiche relative alle capacità mentali degli esseri umani. Lo studio dell'intelligenza è stato affrontato da diverse discipline (come filosofia e psicologia) da più di duemila anni.

Negli anni cinquanta, anche grazie allo sviluppo degli elaboratori elettronici, diversi campi di ricerca su tematiche riguardanti lo studio dell'intelligenza sono confluiti in un'unica disciplina autonoma denominata Intelligenza Artificiale (IA).¹

Oggi, l'intelligenza artificiale ha invaso anche il terreno giudiziario.

La capacità intrinseca della struttura di apprendere e di risolvere i problemi determina notevoli conseguenze in termini di predizione della pronuncia giudiziaria

e di valutazione della prova. Non potendosi affrontare in modo esaustivo i variegati risvolti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale sul mondo del diritto, il proposito delle presenti riflessioni attiene alla rilevanza dello strumento ed alla sua efficacia concreta.

L'operazione supera i panorami diversificati che ne hanno tracciato i contenuti fino ad un decennio orsono² per giungere ad interrogativi circa l'attribuzione di valutazioni giuridicamente rilevanti alle entità artificiali.³

Il campo di analisi dovrà essere condotto su quegli aspetti che in maniera più diretta coinvolgono il dominio della previsione sull'epistemologia giudiziaria e la riflessione giuridica sul fenomeno probatorio.⁴

1. Così F. ROLI, *Corso di Intelligenza Artificiale*, Milano 2003

2. La scienza cognitiva ha interessato ambiti diversi come la giuscibernetica, oggi informatica giuridica, con gli importanti studi di V. FROSINI, *Cibernetica, diritto e società*, Milano 1968; oppure la moderna ontologia mediante la linguistica computazionale in grado di fornire criteri di contestualizzazione e assunzione di significato, come da studio *Formal Ontology in Information System*, a cura di N. GUARINO, Amsterdam, 1988, nonché S.C. SMITH, *Ontology and Dimension in Legal Reasoning*, in *Informatics and the Foundation of Legal Reasoning*, a cura di Z. BANKOWSKI-I. WHITE-U. HAHN, Amsterdam, 1995, p. 205 e segg.

3. Cfr. G. SARTOR, *L'intenzionalità dei sistemi informatici ed il diritto*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ. 2003, pag. 23 e segg.; G. TADDEI ELMI, *I diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettiva e valore: fantadiritto o ius condendum? In Il meritevole di tutela*, a cura di L. LOMBARDI VALLAURI, Milano 1990 p. 685 e segg.

4. L'epistemologia giudiziaria è una espressione di G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano 1979, pag. 54 e segg.





L'espressione intelligenza artificiale ha un'accezione più o meno ampia a seconda dell'angolo visuale prescelto, tanto da sembrare alle volte un prisma dalle mille sfaccettature.

Tradizionalmente, si distingue tra una concezione "forte" ed una "debole". La prima, tende alla creazione di modelli in grado di possedere veri e propri stati cognitivi analoghi a quelli della mente umana; la seconda, prevede la realizzazione di elaborati capaci di compiti normalmente attribuiti all'intelligenza dell'uomo senza però alcuna assimilazione tra pensiero e sistema informatico.

In entrambe le prospettive, l'intelligenza artificiale sarebbe comunque qualificabile come "la scienza intesa a sviluppare modelli computazionali del comportamento intelligente in grado di eseguire compiti che richiederebbero intelligenza da parte dell'uomo".⁵

In altre parole, la codificazione variabile del ragionamento umano.

La prima fonte definitoria la si trova contenuta nella "Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi" adottata il 3-4 dicembre 2018 dalla Commissione Europea per l'efficienza della giustizia (Cepej)

5. Cfr. G. SARTOR, *Intelligenza artificiale e diritto, Un'introduzione*, Milano 1996. Pag. 9, il quale passa in rassegna i numerosi tentativi definitivi. Per un inquadramento generale della tematica si veda S.J. RUSSEL- P. NORVING, *Artificial Intelligence- a modern Approach*, III ed. Peason, 2010, mentre tra le opere italiane si cita AA.VV. *Diritto e intelligenza artificiale*, a cura di G. ALPA, Pisa, Giuridica, 2020; *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, a cura di S. DORIGO, Pisa, 2020; AA.VV. *Intelligenza artificiale, il diritto, i diritti, letica*, a cura di U. Ruffolo, Milano, 2020; A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto*, Milano 2020.



istituita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2002, in cui la si considera come "l'insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani".⁶

I sistemi dell'intelligenza artificiale sono variegati, e vanno dalla costruzione del software (ad esempio assistenti vocali, analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), a quello dell'hardware (ad esempio veri e propri robot o droni), strumenti interagenti nel mondo virtuale.

In entrambi i casi la raccolta delle informazioni è indispensabile, ragionando sulla conoscenza o elaborando le soluzioni adeguate all'obiettivo.

Una prima, e fondamentale, questione attiene al rapporto tra la mente umana e il sistema informatico.

Il tema nasce dalle origini culturali dell'intelligenza artificiale, si propaga mediante la costituzione di una lingua universale in grado di rappresentare i nostri pensieri, e finisce per creare un'elaborazione sistematica capace di ridurre il ragionamento ad operazione automatica o matematica.⁷

La creazione dei cd. logaritmi si inserisce in questo paradigma concettuale, e rappresenta la conseguenza dello sviluppo artificiale. Sia nel ragionamento giudiziario, sia nella predizione del suo esito, viene in ri-

lievo l'utilizzo della logica come strumento posto a fondamento delle varie interazioni. I sillogismi artificiali sono necessari e devono poter essere affrontati nella loro corretta dimensione, finalizzata, cioè, ai risultati per i quali sono utilizzati.

Il problema principale attiene all'individuazione del modello: quello probabilistico oppure quello non-monotonico? Quello deduttivo, quello abduttivo, o ancora quello deontico?⁸

La risposta non è univoca in quanto è possibile utilizzare i vari tipi di ragionamento inferenziale a seconda dei contesti in cui ci si trova ad operare, variando, pertanto, l'esito del risultato dell'intelligenza artificiale. Ciò in virtù del fatto che l'intelletto umano adopera svariati meccanismi di ragionamento a seconda dell'oggetto, del luogo e del tempo in cui si trova ad operare.

Ad esempio, la diagnosi medica, o il progetto tecnico di un ingegnere sono diversi dalla decisione giudiziaria o dalla valutazione della prova.

Lo scrutinio della decisione giudiziaria, e della valutazione della prova, diventano precondizioni necessarie per costruire la struttura dell'intelligenza artificiale. Laddove la stessa sia semplice, e non particolarmente complessa, è possibile adoperare criteri altrettanto agevoli, ma quando l'ordito diventa infarcito da sillogismi di natura logica il compito dell'elaboratore

6. Analogamente gli scienziati dell'Università di Stanford la qualificano come "una scienza e un insieme di tecniche computazionali che vengono ispirate pur operando tipicamente in maniera diversa dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il proprio sistema nervoso ed il proprio corpo per sentire, imparare ragionare ed agire", Cfr. *Artificial Intelligence and life in 2030. One hundred year study on Artificial Intelligence*, Stanford University, 2015, cap. 5.

7. Cfr. A. VITERBO-A. CODIGNOLA, *L'intelligenza artificiale e le sue origini culturali*, in *Giur. It.*, 2004, pag. 1541 e segg.

8. Il problema si pone con D. COSTANTINI-L. GEYMONAT, *Filosofia della probabilità*, Milano 1982, e con D. TISCORNIA, *Il diritto nei modelli dell'intelligenza artificiale*, Bologna 1996, p. 221, ed infine con C.S. PEIRCE, *La logica degli eventi*, *Antologia dai Collected papers (1931-1958)* trad. it. Milano 1989, P. MARQUES, *Le prove non deduttive in intelligenza artificiale*, pag. 149 e segg., e A.J.I. JONES-M. SERGOT, *Deontic Logic in the Representation of Law*, in *Artif. Intell. Law*, 1992 pag. 45 e segg.



è alquanto complesso giacché rivolto alla qualificazione della tipologia del modello logico di riferimento ed alla conseguente individuazione dei parametri da inserire nella struttura artificiale. Significa gettare nuova luce su un procedimento mentale che è stato definito “complesso, variabile, avvolto nell’incerto, vago e intriso di valori”⁹

Il percorso di indagine diventa ancora più complicato se si pone mente alla valutazione giudiziaria totalmente ancorata alla visione del libero convincimento, dunque sganciata da qualunque parametro razionale.¹⁰

Al netto di motivazioni inesistenti, o totalmente insufficienti, il punto è quello di capire come l’intelligenza artificiale risulta compatibile con la decisione giudiziaria a-logica.

Ogni sentenza ha un contenuto intrinsecamente collegato al sentimento della decisione, al diversamente legato al criterio inferenziale, a ciò che è intimamente collegato alla sua percezione della prova.

Questo è il terreno più difficile da affrontare perché costituisce forse il limite dell’intelligenza artificiale.

La componente ineluttabile, il nocciolo duro della natura umana, quelli che alcuni chiamano intelligenza emotiva.

Tale ambito riguarda una componente dell’intelligenza, che consiste nella capacità

di percepire, valutare, comprendere, utilizzare e gestire le emozioni.

Le persone con un’elevata intelligenza emotiva sanno riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, distinguerle tra di esse ed utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni¹¹. Essa è composta da tre rami principali: valutazione ed espressione delle emozioni, regolazione delle emozioni, utilizzo delle emozioni.

Tale definizione iniziale è stata poi successivamente aggiornata in quanto appariva imprecisa e priva di un ragionamento sui sentimenti, trattando solo la percezione e la regolazione delle emozioni.

È stata, quindi, definita come segue: “l’intelligenza emotiva coinvolge l’abilità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione; l’abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l’abilità di capire l’emozione e la conoscenza emotiva; l’abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale”¹²

Anche in Italia il tema dell’intelligenza emotiva ha iniziato ad essere utilizzato e studiato sia in ambito psicologico, sia in ambito organizzativo/aziendale.¹³

Il confronto è sulla misurazione delle varie abilità che non può prescindere dalla possibilità di esaminarne almeno una con carattere oggettivo, al netto di ciò che una

9. Cfr. M. TARUFFO, *Judicial Decisions and artificial Intelligence*, in 6 *Artif. Intell.Law*, 1988, pag. 317

10. Cfr. M. NOBILI, *Storia d’una illustre formula: il libero convincimento negli ultimi trent’anni*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2003, p. 92, secondo cui “il convincimento libero del giudice quanto di benefico doveva partorire già lo diede negli anni tra Voltaire e Carrara. Da allora è stato solo un calvario una tribolazione di storpiature, equivoci, concetti e manipolate, ambiguità di linguaggio. Non foss’altro per normali necessità d’igiene lessicale sarebbe tempo d’abbandonarlo, nel senso di parlarne ammirati, come ammirati parliamo di Leopardi o del Rinascimento”.

11. L’intelligenza emotiva è stata trattata la prima volta nel 1990 da P. SALOVEY E J. MAYER nel loro articolo *Emotional Intelligence*, pag 6 di 27 articolo accademico.

12. P. SALOVEY e D. J. SLUYTER (a cura di) *“Emotional development and Emotional Intelligence: educational implications”*, 1997, New York: Basic Books, pag. 5.

13. Il tema dell’intelligenza emotiva è stato successivamente trattato nel 1995 da D. GOLEMAN nel libro *Emotional Intelligence* tradotto in italiano nel 1997, come *Intelligenza emotiva: che cos’è e perché può renderci felici*.



persona compie nel sentirsi emotivamente intelligente, mettendola sempre in correlazione con le altre.¹⁴

Sullo specifico versante della valutazione della prova, l'intelligenza artificiale tenta di conciliare, invece, la tesi di coloro i quali affermano il carattere argomentativo-persuasivo con quelli che ne propugnano la natura meramente dimostrativa.¹⁵

La struttura artificiale evidenzia come sia astrattamente plausibile sviluppare modelli della conoscenza, e del ragionamento, rigorosamente formali ma anche vicini agli schemi linguistici ed alle tecniche argomentative del discorso giuridico.

Il progetto invade ogni ambito del contenuto probatorio: dalla ricostruzione del fatto, al supporto del ragionamento probatorio del giudice e delle parti, fino all'approfondimento della prova scientifica.

Di particolare interesse è il secondo dei pas-

saggi sopra descritti, quello dell'implementazione probatoria mediante supporti conoscitivi informatici.

Si tratta dello sviluppo di algoritmi in grado di ordinare e gerarchizzare gli elementi di prova a disposizione in base alla loro valenza persuasiva con riferimento alla cronologia ed alla ricostruzione dei fatti.¹⁶ Il pensiero matematico, infatti, ha da sempre considerato la prova come forma perfetta di giustificazione. Senonchè la necessità di codificare la mera formula mediante strutture e dinamiche intellegibili ha trainato la logica all'interno del ragionamento.

Le inferenze di natura logica non sono altro che la traduzione sostanziale dell'operazione matematica.

Tuttavia, tale conclusione non sempre risulta essere adeguata alla realtà empirica, se ad esempio si ritiene che la prova sia sfornita di un rapporto con l'esperienza.¹⁷

14. P. SALOVEY E D. J. SLUYTER (a cura di) *Emotional development and Emotional Intelligence: educational implications*, 1997, New York: Basic Books, pagg. 3-4. Fra le ricerche empiriche in grado di soddisfare questi criteri vi sono: MAYER, DI PAOLO, SALOVEY (1990): secondo gli autori è provata l'esistenza di una abilità di base per cui gli individui, in modo differente, decodificano le emozioni che leggono sui volti, sui disegni o attraverso i colori. L'abilità di base è strettamente correlata ai punteggi che gli stessi individui ottengono su scale di self-reporter circa la capacità di empatia. Questo è in linea con le abilità denominate "abilità della percezione delle emozioni". Mayer, Salovey & Caruso (1977): questa ricerca che utilizza una scala/test, considera tutte le abilità che costituiscono l'IE e richiede al soggetto di riflettere e verbalizzare sulle emozioni provate dai personaggi di una storia analizzata. Per valutare la correttezza o meno delle risposte sono stati contemplati due criteri: il personaggio si fa coinvolgere dalla situazione il consenso della maggior parte dei partecipanti su una determinata risposta, scelta tra una lista di alternative possibili, in riferimento all'emozione agita dal personaggio. Questi due criteri evidenziavano un adattamento con andamenti che non sono analoghi ma sono in grado di avvalorare l'esistenza dell'intelligenza emotiva. Averile & Nunley (1922): lo studio è rivolto alle abilità relative alla comprensione delle emozioni, "comprensione e analisi delle emozioni".

15. L'intelligenza artificiale è il punto principale da cui muovere per l'indagine sulla prova, in quanto comporta, per la sua stessa natura, il rapporto che lega la comprensione e l'intelligenza con le teorie ed i conseguenti sillogismi di natura logica. Riflette le relazioni che si stabiliscono su tutte le forme di conoscenza e della concreta messa in opera. L'attività probatoria possiede aspetto bivalente: teorico e pratico che nasce dalla filosofia e si allunga verso la scienza intrinsecamente possedendo lo strumento della logica nella sua struttura, toccando il problema delle relazioni esistenti tra l'oggettività scientifica e la trasmissione delle conoscenze. Cfr. J. SALLANTIN-J.J. SZCZECINIARZ, *Introduzione. La prova alla luce dell'intelligenza artificiale*, 2005, pagg. 2 e segg.

16. In questa direzione si rileva il prototipo MarhalPlan che adotta le reti inferenziali di Wigmore, rigoroso metodo di notazione formale per le inferenze a catena che consente di esplicitare i rapporti e i nessi tra i diversi item of evidence, e fa ampio uso del ragionamento abduttivo, cfr. D.A. SCHUM, *Evidence Marshaling for Imaginative Fact investigation*, in 9 *Artif. Intell. Law*, 2001, pag. 165.

17. Così per L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus e quaderni 1914-1916*, 1998, e S.STILLWELL, *Empirical Inquiry and Proof*, in *Proof and Knowledge in Mathematics*, pag. 110 e segg., secondo cui la prova è per prima cosa l'elaborazione di modelli o regole di applicazione di concetti, non è ciò che produce uno stato mentale di convinzione ma si sostanzia nelle applicazioni legate a questa convinzione.



In altre parole, la prova come mera creatrice di concetti, sillogismi inferenziali autoreferenziali, a tratti incapace ad un uso strettamente matematico del ragionamento. La chiave di lettura del problema sta proprio in questo, nella possibilità di elaborare il ragionamento probatorio non necessariamente legato al puro calcolo matematico, in grado di distinguere tra condizioni epistemiche autenticamente matematiche e modelli puramente logici.¹⁸

L'intelligenza artificiale entra con forza in questo perimetro concettuale giacché non solo si propone di catalogare le operazioni matematiche ma anche di affiancare ad esse, in maniera autonoma, gli orditi sillogistici intrinsecamente privi di esperienza empirica. È il punto di incontro tra più discipline e, nello stesso tempo, strumento per strutturare le dinamiche del ragionamento probatorio.

Le prospettive involgono decisamente tale ambito, la decisione sull'accertamento probatorio giudiziale e le sue connaturate conseguenze.

Si svilupperanno modelli di ragionamento basati su algoritmi capaci di fondere la logica con la teoria dell'argomentazione in grado, cioè, di superare la nozione di prova alla sua primigenia accezione puramente deduttiva.

Se la prova ha lo scopo di convincere della realtà di un fatto, ha quindi senso prendere in considerazione differenti nozioni di prove non deduttive.

In tale direzione, l'abduzione come metodologia di formazione del ragionamento appare il necessario corollario per superare la critica di cui sopra.

Un fatto è considerato provato se ammette una prova deduttiva quando si suppongono vere certe ipotesi o spiegazioni che a priori si è pronti ad accettare, in grado di costruire ragionamenti che diano conto della realtà e non solo elementi da interpretare.

Questo è quello che ci si potrà attendere nel futuro prossimo, senza tuttavia scendere in previsioni quantomai fantomatiche circa la sostituzione del giudice con un processore.¹⁹ La macchina non potrà mai sovvertire l'uomo e lo sviluppo tecnologico non dovrà assolutamente provocare timore.

La giustizia era, e rimarrà ancora per lungo tempo, ad uso esclusivo degli esseri umani. L'intelligenza artificiale non dovrà mai essere considerata come un competitore, un avversario da combattere, ma vieppiù l'assistente digitale di qualsiasi operatore del diritto. Il Giudice avrà diritto di dire l'ultima parola sulla decisione finale.

Il ragionamento giudiziario non potrà subire alcuna rivoluzione, ancorché predetto, esso potrà essere assistito dall'ausilio tecnologico per la risoluzione delle varie problematiche, specie in ordine alla prova. Il riscontro, e il contrappeso, è rinvenibile proprio nell'attuale sistema di costruzione della decisione giudiziaria.

L'aver espressamente individuato, e statuito, delle patologie direttamente collegate

18. Alcuni addirittura arrivano ad affermare che il ragionamento matematico non sia affatto formalizzabile e che le prove non siano costruzioni-segni (forme simboliche) ma costruzioni-tipo (categorizzazioni e concettualizzazioni), Cfr. sempre S. STILLWELL, *Empirical Inquiry and Proof*, in *Proof and Knowledge in Mathematics*.

19. In questa fase iniziale si cerca di applicare i modelli di intelligenza artificiale alla giustizia predittiva, per aiutare gli operatori del diritto a rendere il sistema più efficiente. Sono intraprese iniziative sperimentali volte a sintetizzare i fatti che stanno alla base delle decisioni, per cercare successivamente di individuare gli aspetti simili tra una vicenda ed un'altra e mettere in relazione i fatti con gli esiti per arrivare alla predizione.



alla logicità del ragionamento (art. 606 lett. e) c.p.p.) rappresenta la più autorevole, e formidabile, conferma di come il livello delle garanzie necessiti di dinamiche codificate.

È stata la nostra legislazione, senza pensarci, ad introdurre nel processo il meccanismo dell'intelligenza artificiale.

L'operatore del diritto ha da sempre l'obbligo di lavorare sulla prevedibilità della decisione, perché prevedere significa non solo verificare come i giudici interpretano il diritto ma anche come lo applicheranno al fatto.

Il futuro, tutto da controllare, appare proiettato verso la tendenza di sostituire il Giudice con i giudizi, cioè con le previsioni di giudizi futuri.²⁰

Introducendo prima l'obbligo della motivazione della sentenza e, successivamente quello legato alla logicità della sua struttura, comunque si è voluto ancorare la terminazione definitiva ad una dinamica sillogistica, laddove il controllo della Corte Suprema di Cassazione diventa garanzia di prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Tale riferimento è assolutamente dirimente nel contesto in cui stiamo riflettendo poiché stabilisce che il ragionamento del giu-

dice, posto alla base della sua decisione, sia assistito e composto da un ordito sillogistico inferenziale perfetto.

La conclusione potrebbe apparire paradossale: senza farci caso, legislazione, giurisprudenza e dottrina hanno preparato il terreno all'intelligenza artificiale.

I protocolli logici non sono altro che una sequenza di operazioni cognitive, collegate in una trama logica coerente, che partono da informazioni, le elaborano e producono una decisione, mettendosi sulla soglia ultima dell'operazione di ermeneusi della norma (art.12 Preleggi).

Una sequenza trasparente controllabile in tutte le sue fasi (informazioni, elaborazioni e risultati).

Gli algoritmi ed i protocolli logici appaiono mossi dalla medesima identità, laddove questi ultimi non sono altro che la forma discorsiva dei primi costruiti dall'essere umano per il processo.

E allora sarà impossibile chiudersi al futuro, rifiutare ciò che già esiste, quello che abbiamo inconsapevolmente già istituito, ciò che esprime tra l'altro il più alto livello di garanzia.

Porte aperte, quindi, all'Intelligenza Artificiale!

(*) *Università Magna Graecia di Catanzaro*

20. Si veda la riformulazione dei criteri di giudizio dell'Udienza Preliminare sulla regola della "ragionevole previsione di condanna" recentemente introdotta dalla riforma Cd. Cartabia. Il GUP oggi fa la previsione su cosa fa un altro giudice domani, senza occuparsi di cosa farebbe lui con le prove che ha a disposizione.



La gogna

di Alessandro Barbano - Giornalista e saggista



Perché la giustizia in Italia non cambia mai? Perché gli errori si ripetono, i ritardi incancreniscono, le riforme saltano o, quando pure si fanno, risultano irrilevanti? Per questa domanda ci sono due risposte collegate tra loro. La prima riguarda la distanza dei cittadini dal problema. La giustizia è percepita come una cosa di altri, salvo poi scoprirne l'insostenibile prezzo quando se ne viene direttamente a contatto. La seconda dipende dal modo con cui la giustizia viene amministrata, e cioè dal suo arroccamento in un fortino dove si consolidano regole e logiche diverse e talvolta opposte a quelle della vita, e dove tutto può accadere senza che nessuno sappia, o piuttosto venendosi a sapere l'opposto di ciò che è accaduto.

È il caso che qui si narra e si analizza: il complotto dell'Hotel Champagne, la storia di un gruppo di magistrati e politici che vuole mettere le mani sulla Procura di Roma, di un'inchiesta giudiziaria che smaschera i congiurati, di una magistratura che mette alla gogna ed espelle, ripristinando l'onore perduto. Sennonché questa versione

non sta in piedi. Troppi segnali dicono che lo scandalo non è nella realtà, ma nel suo racconto rovesciato. Perché pretoriani e congiurati altro non sono che due fazioni l'una contro l'altra armate. Ed è una lotta senza risparmio di colpi, dietro la quale si mostrano tutte le incompiutezze legislative, gli azzardi investigativi, le forzature istituzionali, le ipocrisie giudiziarie che un potere malato può produrre. Se una simile storia è potuta accadere, è perché si è svolta in una zona mal sorvegliata della democrazia, nell'inconsapevolezza e nel disinteresse dei cittadini, e dietro il racconto falso di uno scandalo.

Non è la prima volta che capita nella storia repubblicana. Quando l'Italia è stata vicina a toccare il fondo, è scattata spesso nel discorso pubblico la tentazione di rimuovere la verità, di ridurla, di ribaltarla nel suo contrario. È accaduto con il sequestro di Aldo Moro e con l'idea di una fermezza che liquidò come insensato l'appello alla trattativa dello statista dalla prigionia delle brigate rosse. Si è ripetuto con il deragliare del finanziamento pubblico ai partiti e con l'illusione di regolarlo assoggettando la politica alla magistratura di Mani Pulite. È proseguito con le stragi di Falcone e Borsellino e con la ricerca di una verità ritagliata sulle bugiarde rivelazioni del pentito Scarantino. Non si sottrae a questa tentazione mistificatrice la crisi più acuta della giustizia, il complotto nel cuore del Consiglio superiore della magistratura, culminato nella rimozione di Luca Palamara. Quando il meccanismo che governa le lottizzazioni tra le toghe si inceppa e rivela la sua insostenibilità, il racconto dello scandalo del Csm serve a giustificare il ripristino dell'equilibrio perduto. E tutto sembra cambiare perché tutto torni come prima.

I quattro casi qui citati hanno tempi, contesti, cause e conseguenze diverse, per natura e per gravità. Ma hanno un elemento in comune: dietro queste apparenti rivoluzioni di sistema c'è, in controtela, un cambio di potere o una restaurazione. O tutte e due. Vuol dire che la democrazia finge uno scatto in avanti, ma in realtà fa un passo indietro o, nel migliore dei casi, resta immobile. Con l'analisi di una vicenda estrema, questo libro vuol dimostrare che cosa si può arrivare a fare nel nostro Paese con un'inchiesta giudiziaria, e quanto un racconto che divorzia dalla realtà può allontanarsi da ciò che pure chiamiamo «giustizia».



La suggestione di uno strappo alle regole

di Ottavio Porto (*)

L'evoluzione dei mezzi di comunicazione e lo sviluppo prodigioso della tecnologia hanno - ormai definitivamente - stravolto i modelli culturali, i valori e i gusti, della società. Anche nell'arte, sempre più permeabile rispetto alla tempesta del progresso, il percorso sembra segnato: un coacervo di idee e valori nel quale l'estetica del bello si diverte in improvvise giravolte.

Il *labor lime* che diventa taglio, graffio, movimento netto di chi, al pennello, preferisce la spatola e il taglierino, al colore la colla e all'aggiunta di dettaglio l'asportazione e la lacerazione. Epifania del nuovo genio, un primo "strappo" compiuto nei confronti della pittura tradizionale, sembra poter essere individuato nell'opera del maestro Mimmo Rotella. Scenario degli eventi, quel piccolo gioiello che è la città di Catanzaro alla fine dell'Ottocento: il teatro, la villa comunale, lo sviluppo delle attività di artigiani e commercianti venuti da lontano, così come l'implementazione delle vie di comunicazione, ne hanno da poco arricchito e vivacizzato l'offerta culturale. Un trampolino perfetto per il maestro, prima di trasferirsi a Napoli, a Parigi e negli Stati Uniti poi, presso l'Università di Kansas City nella quale avvierà anche la registrazione di poemi fonetici battezzati *epistaltici*, ovvero pieni di parole inventate - proprio come la definizione stessa. Si tratta di esperienze dadaiste, che lo portano a cercare un nuovo linguaggio dell'arte, capace di invadere tutte le forme espressive: nella pittura, nella scultura, nel settore filmico, fino alle nuove tecnologie informatiche, delle quali intravede soltanto l'alba, l'obiettivo è chiaro: stupire, dissacrare, andare oltre. E infatti, Rotella, anche nel quotidiano è un personaggio davvero eccentrico.

Tornato dall'America, nel 1953, va in giro per Roma vestito con abiti talmente vistosi, che - qualcuno - lo individua come il modello ispiratore del film *Un Americano a Roma* di Alberto Sordi. Eppure, rimane sempre attaccato alla cultura del sud, al cibo mediterraneo, a quello stile chiaro e semplice nel rappresentare concetti complessi.

A gettare una luce su quel passo determinante che proprio in quegli anni lo renderà una icona immortale della pop art italiana, l'incontro diretto coi manifesti pubblicitari, affissi sui muri della città, strappati distrattamente, sovrapposti. Dalla confusione, da quelle immagini stritolate dal passare del tempo, dal mescolamento dei colori, Rotella riscopre una forza particolare, nuove linee dal fascino unico, messaggi che provengono dal caos, ma che contengono forze di comunicazione innovative. È la scintilla del *décollage*, proposto come "una riflessione distruttiva su cui meditare, su cui riversare la propria attitudine





Il maestro Mimmo Rotella

conoscitiva, un universo che seduce ed affascina, coinvolgendo il fruitore in una perdita irriducibile dell'identità individuale" e in una nuova dimensione lisergica.



Il maestro insegue la trasformazione, la vibrazione della carica comunicativa obliqua dei media e dai brandelli genera una pittura nuova, che esplora - attraverso precisi riferimenti cronologici - l'intera frammentarietà del reale, nella provvisorietà di un presente governato dall'effimero, dalle leggi massificanti del consumo, un presente che vede la rapida e inarrestabile obsolescenza dei propri oggetti.

Rotella porta alle estreme conseguenze espressive l'impiego di materiali extrapittorici: da supporto passivo la carta si trasforma in materiale della pittura, si stende sulla superficie del quadro con la versatilità dei pigmenti tradizionali. Il quadro di Rotella cita il manifesto, che rimanda all'immagine-simbolo, a sua volta pareidolia del film, del prodotto commerciale o del personaggio oggetto di culto. Bionde e patinate Marilyn, tigri dei più noti circhi equestri, star e starlette divengono parte integrante del patrimonio culturale che, contemporaneamente, appartiene alla pittura, al cinema, al manifesto. La suggestione è unica: da un lato le accattivanti immagini di divi e simboli consumistici, con la loro carica di *oggetti del desiderio collettivo*, dall'altro il fascino dell'opera manipolata e dell'intervento irripetibile dell'artista.

Lavorando *ante litteram* sui media il maestro calabrese ha compreso, con straordinario anticipo e profonda intelligenza, quello che sarebbe avvenuto di lì a poco, ha percorso il ruolo della comunicazione nella società. Lo ha fatto mantenendo intatto un aspetto quasi ludico del fare artistico che nasconde, sotto una maschera quasi dannunziana, una creatività stupendamente "infantile", nel senso più aulico e imperscrutabile del termine.

(*) *Avvocato e componente della Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"*





BANCA  **MONTEPAONE**
GRUPPO BCC ICCREA

CONNETTORI di COMUNITÀ

 **Fondazione**
BANCA MONTEPAONE